

COME GLI INTERESSI SULLA RATEIZZAZIONE DEL RISCATTO

a cura di

Marco Perelli Ercolini

Sulla rateizzazione dei contributi per la ricongiunzione di spezzoni previdenziali dovuti per coprire la riserva matematica in relazione ai maggiori benefici previdenziali, sono dovuti gli interessi che non vanno calcolati al tasso vigente al momento della domanda di ricongiunzione, ma al momento della domanda di dilazione (Corte di Appello di Torino sentenza numero 152/2005 e Corte di Appello di Milano sentenza numero 94/2005).

Infatti, il pagamento delle somme dovute per la ricongiunzione (legge 45/90 articolo 2) può essere effettuato, a domanda, in rate mensili con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Il riferimento, secondo i giudici, va collegato alla domanda di rateizzazione e non alla posizione temporale della domanda di ricongiunzione, sia per la stretta coerenza con le esigenze di certezza dell'interessato, sia perché il testo della norma fa riferimento al solo anno precedente la domanda di rateizzazione. La stessa problematica per analogia si applicherebbe anche nella rateizzazione dei contributi di riscatto dei periodi ammessi ai fini previdenziali.

Ricordiamo che nell'ENPAM il pagamento rateale dei contributi di riscatto avviene semestralmente in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50 per cento (però comunque entro la data di decorrenza della pensione) con una maggiorazione pari all'interesse legale pro tempore vigente in ragione di anno.